

N. 10864 di rep.

N. 4231 di racc.

Registo e Incrimina del 4-10-19

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

N. 609 Serie I

REPUBBLICA ITALIANA

Esatto L. 152.000 ₺

L'anno millenovecentonovantacinque, il giorno ventisei del mese di settembre, alle ore diciotto, (18,00) in Giardini Naxos via Jannuzzo n.47, in una sala dell'Hotel Ramada.

di cui L. // per //

Il Direttore //
Ma

Avanti a me dr. Giuseppe Bonanno Notaio in Taormina, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Messina, Barcellona Pozzo di Gotto, Patti e Mistretta, senza l'assistenza dei testimoni per espressa rinuncia fattavi col mio consenso dal comparente infrascritto,

è presente il Signor

Prof. CANNILLO ELIO nato a Milano l'8 ottobre 1938 e residente a Pavia corso Garibaldi n.41, professore universitario, il quale interviene al presente atto nella sua qualità di Presidente della Assemblea dei Soci della "Associazione Italiana di Cristallografia" con sede in Pavia via Taramelli n.16.

Detto comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi dichiara che è stata convocata per questo giorno e ora ed in questo luogo, la assemblea ordinaria dei soci della Associazione per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Approvazione di un nuovo testo di Statuto e di Regolamento.

Il comparente richiede me Notaio di assistere all'Assemblea

medesima per verbalizzare le deliberazioni che la stessa andrà ad adottare ed avendo io Notaio aderito dò atto di quanto

segue:

Assume la Presidenza della Assemblea, per designazione degli intervenuti, esso comparsa Prof. Cannillo Elio, il quale constata e fa presente che, sono presenti in proprio numero sessanta soci e per delega numero centotrentasette soci e che pertanto sono presenti complessivamente (in proprio e per delega) numero centonovantasette soci su numero duecentoquarantacinque soci della Associazione e che sono presenti tutti i componenti il Consiglio di Presidenza della Associazione.

Che pertanto essendo presenti o rappresentati più di tre quarti dei Soci la Assemblea, ai sensi dell'art. 15 del vigente Statuto Sociale, può validamente deliberare sul previsto ordine del Giorno.

Il Presidente apre la seduta e fa presente l'opportunità di approvare un nuovo testo dello Statuto e di Regolamento per rispondere meglio alle esigenze della Associazione.

Indi il Presidente della Associazione Prof. Ferraris Giovanni dà lettura dei nuovi testi dello Statuto, composto da numero diciassette articoli, e del Regolamento, composto da numero dodici articoli, ed invita la Assemblea a deliberare in merito.

L'Assemblea, dopo breve discussione, preso atto della Relazione del Presidente,

DELIBERA,

alla unanimità, di approvare il nuovo statuto della Associazione nel testo composto di complessivi 17 (diciassette) articoli, letto dal Presidente della Associazione, e con 193 (centonovantatre) voti favorevoli e 4 (quattro) astensioni, il nuovo regolamento della Associazione, nel testo composto di 12 (dodici) articoli, anch'esso letto dal presidente della Associazione. Detti testi dello statuto e del regolamento vengono allegati al presente atto rispettivamente sotto le lettere "A" e "B".

Non essendovi altro da deliberare il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore diciotto e quarantacinque minuti.

Il componente mi esonera dalla lettura degli allegati dichiarando si averne esatta conoscenza.


Letto da me Notaio al richiedente e agli intervenuti i quali tutti lo approvano perchè conforme alla loro volontà ed al vero.

Scritto a macchina e completato a penna da me Notaio su due fogli di cui occupate pagine cinque fin qui.

f.to: Elio Cannillo

f.to: Giuseppe Bonanno, notaio





Allegato "A" all'atto

n. 10864 rep.

n. 4831 racc.

ASSOCIAZIONE ITALIANA DI CRISTALLOGRAFIA

STATUTO

(approvato dall'Assemblea dei Soci fondatori in Roma il 19-1-1967, successivamente modificato dalla Assemblea Straordinaria in Roma il 10-12-1982 e dall'Assemblea Generale in Giardini-Naxos il 26-9-1995).

CAPO I. COSTITUZIONE - FINALITA' - SOCI

ART. 1

E' costituita la Associazione Italiana di Cristallografia con sede legale in Pavia.

ART. 2

Lo scopo dell'Associazione, che non ha fini di lucro, è quello di promuovere e potenziare lo studio della disposizione degli atomi nella materia, delle sue cause, natura e conseguenze, delle metodologie e delle tecniche relative a tali studi.

Per conseguire questo scopo l'Associazione promuove e sostiene in particolare tutte le iniziative atte a favorire i contatti e gli scambi tra i ricercatori che nell'ambito di diverse discipline coltivano i predetti studi, nonché tutte le iniziative di divulgazione didattica e di diffusione scientifica della cristallografia, e in particolare:

- a) organizza, promuove e favorisce scuole e corsi di formazione scientifica, seminari didattici e di ricerca, convegni e congressi nazionali ed internazionali;
- b) stimola e coordina, per conto dei soci, progetti di ricerca e di collaborazione nazionali ed internazionali, di ampio interesse cristallografico teorico o applicativo;
- c) appoggia e promuove l'accesso di tutti i cristallografi alle grandi apparecchiature e installazioni scientifiche;
- d) attiva e sviluppa relazioni con associazioni e organismi nazionali ed internazionali affini, quali l'International Union of Crystallography e le sue Commissioni, l'European Crystallographic Committee e l'International Organization of Crystal Growth; e (si avvale di pubblicazioni, indagini e ogni altro mezzo ritenuto opportuno dagli Organi dell'Associazione, ai fini della diffusione dell'informazione e del potenziamento della cristallografia nella didattica, nella ricerca e nell'industria, nel quadro del progresso economico e sociale del Paese.

ART. 3

Può essere iscritta nell'Associazione ogni persona fisica che ne condivida le finalità e la cui domanda d'iscrizione sia presentata da almeno due Soci.

L'iscrizione è subordinata all'approvazione del Consiglio di Presidenza con diritto di appello all'Assemblea, nonché al pagamento della quota sociale secondo quanto stabilito dal Regolamento.

Tutti i Soci hanno diritto di presenza e di voto alle Assemblee dell'Associazione. Essi hanno inoltre diritto a partecipare alle votazioni a domicilio e a ricevere le pubblicazioni dell'Associazione destinate alla distribuzione gratuita. Essi hanno il dovere di attenersi alle disposizioni del present Statuto e del Regolamento.

La qualità di Socio si perde:

- a) automaticamente in caso di mancato pagamento della quota annuale, secondo le modalità stabilite dal Regolamento;
- b) in seguito a deliberazione dell'Assemblea qualora il Socio tenga una condotta gravemente pregiudizievole agli interessi e al prestigio dell'Associazione;
- c) per decesso o dimissioni.

ART. 4

Può essere iscritta all'Associazione ogni Organizzazione pubblica o privata che desideri favorire le finalità dell'Associazione e la cui domanda sia approvata dal Consiglio di Presidenza con diritto di appello all'Assemblea.

L'iscrizione è subordinata al pagamento della quota sociale, secondo quanto stabilito dal Regolamento.

Ogni Organizzazione regolarmente iscritta è rappresentata da una persona fisica con diritto a un solo voto per conto dell'Organizzazione nelle delibere dell'Assemblea.

Le Organizzazioni perdono la qualità di Socio negli stessi casi elencati all'Art. 3 dello Statuto in quanto compatibili.

CAPO II. ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE - LORO COMPOSIZIONE - LORO FUNZIONI

ART. 5

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea Generale dei Soci;
- b) il Presidente;
- c) il Consiglio di Presidenza.

L'anno sociale inizia il 1° gennaio.


ART. 6

L'Assemblea Generale è convocata dal Presidente in seduta ordinaria almeno una volta all'anno per discutere la relazione del Consiglio di Presidenza, trattare questioni scientifiche, tecniche, didattiche e sociali e approvare il bilancio preventivo e il conto consuntivo, secondo l'ordine del giorno in precedenza stabilito dal Consiglio di Presidenza e diffuso dal Presidente all'atto della convocazione.

L'Assemblea Generale è convocata dal Presidente in seduta straordinaria quando ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta motivata e scritta da parte di almeno due terzi dei membri del Consiglio di Presidenza o un decimo dei Soci.

I Soci debbono essere preavvisati della convocazione dell'Assemblea con almeno due mesi di anticipo.

La convocazione con l'ordine del giorno deve essere inviata ai Soci con almeno trenta giorni di anticipo.



ART. 7

L'Assemblea è valida in prima convocazione quando sia presente almeno la metà dei Soci e, in seconda convocazione, che non può aver luogo nel medesimo giorno fissato per la prima, qualunque sia il numero degli intervenuti.

Per ogni singola adunanza dell'Assemblea il voto su questioni all'ordine del giorno, da parte di un Socio assente, può essere affidato ad un altro Socio per mezzo di una speciale delega data per iscritto. Ogni Socio non può disporre di più di sei deleghe. Le deleghe non sono valide per l'accertamento del numero legale dell'Assemblea in prima convocazione.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza assoluta dei votanti, salvo che per l'inserimento di argomenti all'ordine del giorno dell'Assemblea, per il quale è richiesta la maggioranza dei tre quarti dei votanti. Per le modifiche statutarie e per lo scioglimento dell'Associazione si applicano le norme di cui ai successivi articoli 15 e 16.

ART. 8

Il Consiglio di Presidenza è formato dal Presidente, dal precedente Presidente, dal Tesoriere e da sei Consiglieri, tra i quali il Consiglio elegge il Vicepresidente e il Segretario. Il Consiglio dura in carica tre anni. Il Presidente non può essere rieletto nei due trienni successivi. I Consiglieri non possono essere rieletti per più di due trienni consecutivi.

Al Consiglio di Presidenza è affidata la direzione dell'Associazione con il compito di determinare l'indirizzo e le iniziative in accordo ai deliberati dell'Assemblea dei Soci e agli articoli del presente Statuto. Esso ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per la gestione dell'Associazione. A tal fine il Consiglio di Presidenza può affidare compiti specifici a singoli Consiglieri.

Il Consiglio di Presidenza si riunisce almeno due volte all'anno e può essere convocato dal Presidente tutte le volte che lo ritenga opportuno.

In ogni caso la convocazione è fatta a domicilio dal Presidente, almeno dieci giorni prima della data della riunione, mediante avviso scritto contenente l'ordine del giorno.

Il Consiglio delibera validamente con l'intervento di almeno sei dei componenti e tutte le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti: in caso di parità decide il voto del Presidente.

ART. 9

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione, convoca e presiede tutte le riunioni del Consiglio, cura che le deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio abbiano pratica esecuzione e al termine di ogni anno solare provvede ad inviare al Ministero competente una relazione sull'attività svolta. In caso di assenza o di impedimento è sostituito dal Vicepresidente.

Il Segretario tiene i verbali di tutte le riunioni, tiene aggiornato l'elenco degli iscritti all'Associazione, si occupa della corrispondenza e cura la diffusione delle notizie riguardanti l'attività della Associazione.

Il Tesoriere, in conformità con le deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio di Presidenza, gestisce le entrate e le uscite dell'Associazione; richiede e raccoglie le quote di iscrizione, provvede al pagamento delle spese, redige il bilancio preventivo e il conto consuntivo che sottopone all'esame del Consiglio di Presidenza e quindi all'approvazione dell'Assemblea.

CAPO III. SEZIONI E COMMISSIONI

ART. 10

Con delibera dell'Assemblea, su proposta del Consiglio di Presidenza o di almeno il 10 per cento dei Soci, l'Associazione può articolarsi in Sezioni per aree omogenee di interessi scientifici.

Ogni Socio, all'atto dell'iscrizione o del rinnovo, può esprimere la sua volontà di afferire alle Sezioni istituite.

Ciascuna Sezione è presieduta da un Coordinatore, al quale è affidata anche la rappresentanza italiana presso gli organismi internazionali del settore. Ogni Coordinatore partecipa, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio di Presidenza, dura in carica tre anni e non può essere rieletto per più di due trienni consecutivi.

ART. 11

L'Assemblea può istituire Commissioni permanenti o temporanee che curino il coordinamento di attività riguardanti questioni scientifiche, tecniche o didattiche di rilevante interesse generale.

Ogni Commissione è composta da almeno tre membri, eletti dai Soci con le norme valide per le elezioni alle cariche sociali. Tali membri restano in carica per non più di tre anni, sono rieleggibili, ma non possono essere riconfermati per più di due volte consecutive. Ogni Commissione designa al proprio interno un Coordinatore.

Le Commissioni riferiscono periodicamente al Consiglio di Presidenza sulla loro attività, di cui rispondono all'Assemblea.

Commissioni temporanee a scopo istruttorio possono anche essere istituite e nominate direttamente sia dall'Assemblea che dal Consiglio di Presidenza.


CAPO IV. ELEZIONI ALLA CARICHE - ASSEMBLEA GENERALE - VOTAZIONI

ART. 12

Negli ultimi sei mesi in cui il Consiglio di Presidenza è in carica si aduna l'Assemblea Generale dei Soci per provvedere alla designazione dei candidati per l'elezione alle cariche sociali.

L'Assemblea, con le modalità stabilite dal Regolamento, designa mediante votazione due nomi di Soci per la carica di Presidente, due per quella di Tesoriere e dodici per quelle di Consigliere. Fra tali nomi, con votazione a domicilio, i Soci scelgono i membri del nuovo Consiglio.

L'Assemblea, con le modalità stabilite dal Regolamento, designa inoltre per ciascuna Sezione due nomi di Soci afferenti alla Sezione stessa per la carica di Coordinatore. Fra tali nomi, con votazione a domicilio, i Soci afferenti a ciascuna Sezione scelgono il rispettivo Coordinatore.



Per ogni carica risultano eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti: in caso di parità viene eletto il Socio più anziano di età.

Se la carica di Presidente diventa vacante, il Vicepresidente succede alla Presidenza per il resto del mandato.

A tutte le altre eventuali vacanze, incluse quelle delle Commissioni, si provvede nominando il primo dei non eletti alla carica vacante.

CAPO V. PATRIMONIO E RENDITE - GESTIONE FINANZIARIA E REVISIONE DEI CONTI

ART. 13

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili, regolarmente inventariati, dalle liberalità e contributi che siano a tal uopo specificatamente destinati e dai fondi a tal fine accantonati in sede di bilancio.

La rendita del patrimonio insieme con le quote sociali deve assicurare l'ordinario funzionamento e la normale attività dell'Associazione.

Una quota del patrimonio corrispondente ad almeno 5 annualità delle quote sociali in vigore al momento dell'approvazione del presente Statuto è investita in buoni fruttiferi dello Stato o in altra forma analoga. Ogni anno finanziario il patrimonio viene incrementato con una percentuale non inferiore al 10% delle quote sociali.

Le entrate dell'Associazione sono costituite dal reddito del patrimonio, dalle quote sociali, dalle quote di iscrizione a scuole e convegni organizzati dall'Associazione, e da proventi, liberalità e contributi non specificatamente destinati ad incremento del patrimonio.

ART. 14

L'anno finanziario dell'Associazione coincide con l'anno solare.

L'Assemblea, su proposta di almeno due Soci, nomina tra i Soci tre revisori dei conti e tre supplenti che rimangono in carica tre anni e riferiscono all'Assemblea sul conto consuntivo e sull'andamento finanziario dell'Associazione.

CAPO VI. MODIFICHE ALLO STATUTO E SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 15

Emendamenti o annullamenti, in tutto o in parte, di uno o più articoli dello Statuto e nuovi articoli di Statuto possono essere proposti dal Consiglio di Presidenza, oppure da almeno il dieci per cento dei Soci.

Nell'uno e nell'altro caso le modifiche sono approvate se raccolgono la maggioranza assoluta dei voti durante un'Assemblea in cui siano presenti o rappresentati almeno tre quarti dei Soci.

ART. 16

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei Soci. La nomina di uno o più liquidatori è effettuata ai sensi delle disposizioni vigenti del Codice Civile.

caso

ART. 17

za per

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile.

f.to: Elio Cannillo

f.to: Giuseppe Bonanno, notaio

ndo il

ONTI

mente
ondi a

linario

vigore
n altra
le non


sociali,
alità e

ti e tre
ativo e

: nuovi
eci per

ssoluta

corre il
ai sensi



Allegato "B" all'atto

n. 10864 rep.

n. 4231 racc.

ASSOCIAZIONE ITALIANA DI CRISTALLOGRAFIA

REGOLAMENTO

(approvato dall'Assemblea dei Soci fondatori in Roma il 19-1-1967, modificato dalla V Assemblea Generale in Firenze l'8-5-1971, dalla Assemblea Straordinaria in Roma il 10-12-1982, dalla Assemblea Generale in Torino in 2.9.1985 e dalla Assemblea Generale in Giardini-Naxos il 26-9-1995).

CAPO I: SOCI

ART. 1

La quota ordinaria annuale di iscrizione ammonta a L. 30.000. Per organizzazioni pubbliche o private la quota annuale è di L. 150.000.

ART. 2

La richiesta delle quote è fatta dal Tesoriere entro il mese d'ottobre dell'anno precedente a quello a cui le quote si riferiscono. Il pagamento deve essere effettuato entro il mese di dicembre, indicando l'eventuale Sezione di afferenza.

Una seconda richiesta è spedita dal Tesoriere entro il successivo mese di febbraio ai Soci non in regola con il pagamento.

I Soci decaduti per effetto dell'art. 3 dello Statuto non hanno diritto di voto e non vengono conteggiati nei quorum stabiliti dallo Statuto e dal Regolamento.

In caso di decadenza per morosità, il nome del Socio viene depennato dall'indirizzario dell'Associazione dopo due anni finanziari. Il Consiglio di Presidenza comunica al Socio la cancellazione.

I Soci decaduti per morosità riacquistano la qualità di Socio all'atto del versamento della quota arretrata di un anno finanziario, oltre l'anno in corso.

ART. 3

Sono dimissionari i Soci che presentano per iscritto la loro decisione al Presidente.

CAPO II. ELEZIONI ALLE CARICHE SOCIALI E ALLE COMMISSIONI

ART. 4

Per la designazione dei candidati alle cariche sociali l'Assemblea sceglie, a norma dell'art. 12 dello Statuto, i nominativi da elenchi contenenti almeno:

- a) due nomi per la carica di Presidente;
- b) due nomi per la carica di Tesoriere;
- c) dodici nomi per le cariche di Consigliere;
- d) due nomi di Soci afferenti a ciascuna Sezione per la carica di Coordinatore di Sezione.

I nominativi di cui al comma precedente sono proposti dal Consiglio di Presidenza uscente e da qualsiasi gruppo di almeno dieci Soci partecipanti all'Assemblea.

Ogni partecipante all'Assemblea designa su apposita scheda, scegliendoli dai suddetti elenchi, un nominativo per la carica di Presidente, uno per quella di Tesoriere, non più di sei per quella di Consigliere e uno per quella di Coordinatore di ciascuna Sezione. Entro ciascuno di questi quattro gruppi di nominativi viene eseguita seduta stante una graduatoria in base al numero di voti ricevuti.

I candidati alle cariche sociali da proporre ai Soci per la votazione a domicilio sono designati, nell'ordine delle rispettive graduatorie, in numero doppio rispetto alle cariche da ricoprire, salvo quanto previsto nel comma successivo.

In caso di esplicita rinuncia di uno dei candidati designati dall'Assemblea, subentra il primo che segue nella graduatoria dei voti, ove esistente. In caso di parità viene designato il Socio più anziano in età.

Lo stesso nominativo non può essere proposto per più di due cariche sociali.

ART. 5

L'elezione finale fatta con schede inviate a domicilio comporta la scelta da parte di ogni Socio di un nome per la carica di Presidente, uno per quella di Tesoriere e non più di tre per quella di Consigliere.

Per l'elezione a domicilio del Coordinatore di Sezione votano solo i Soci afferenti alla rispettiva Sezione, designando un solo nominativo.

Per ciascuna carica sono eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti.

Se un Socio risulta eletto a più di una carica, deve optare, prima dell'insediamento del nuovo Consiglio, per la carica che preferisce; il posto vacante viene ricoperto dal candidato che segue nella graduatoria.

Nel caso che l'esito delle elezioni non porti a ricoprire tutte le cariche sociali, per quelle rimaste vacanti si provvederà a nuove elezioni, a mezzo di votazione a domicilio, sui nominativi già proposti dall'Assemblea, esclusi gli eletti.

ART. 6

Per la designazione dei candidati a membro di ciascuna delle Commissioni di cui all'Art. 11 dello Statuto, l'Assemblea sceglie, se la Commissione è composta da tre membri, sei nominativi da un elenco di almeno sei nomi proposti dal Consiglio di Presidenza e da qualsiasi gruppo di almeno dieci Soci partecipanti all'Assemblea.

Ogni partecipante all'Assemblea non può designare sull'apposita scheda più di tre nominativi.

I sei nomi che hanno raccolto il maggior numero di voti sono proposti per la votazione a domicilio ai Soci, i quali ne scelgono per l'elezione non più di due.

Risultano eletti i tre candidati che hanno riportato il maggior numero di voti.

Se la Commissione è composta da più di tre membri, il numero dei nominativi proposti, di quelli votati e di quelli eletti, indicati nel presente articolo, viene aumentato in proporzione, con arrotondamento per difetto.

ART. 7

Le schede per le votazioni a domicilio di cui agli articoli precedenti devono essere inviate ai Soci a cura del Consiglio di Presidenza entro un mese dai deliberati dell'Assemblea e devono ritornare alla Presidenza entro e comunque non oltre 45 giorni dalla data del loro invio ai Soci. Gli scrutatori, in numero di due più due supplenti, sono nominati dalla stessa Assemblea che ha proceduto alle designazioni dei candidati o, in mancanza, dal Consiglio di Presidenza. Gli scrutini devono essere effettuati entro e non oltre trenta giorni dalla scadenza sopraindicata, con l'assistenza del Segretario dell'Associazione.

Il Presidente uscente insedia il nuovo Consiglio di Presidenza, i Coordinatori delle Sezioni e le Commissioni entro due mesi dalla data dello scrutinio.

CAPO II BIS. SEZIONI

ART. 8 BIS

L'organizzazione dell'attività scientifica di ciascuna Sezione può essere svolta attraverso una Commissione istituita ai sensi dell'art. 11 dello Statuto. In tal caso, i membri della Commissione devono afferire alla Sezione e sono votati a domicilio solo dai Soci afferenti alla Sezione stessa.

Di tale Commissione fa parte d'ufficio il Coordinatore di Sezione, che la presiede.

ART. 8 TER

Nella Associazione sono costituite le seguenti Sezioni: 1. Crescita dei Cristalli.

CAPO III. GESTIONE FINANZIARIA

ART. 9

Le entrate dell'Associazione non vincolate a patrimonio debbono essere depositate a interesse presso un Istituto di Credito, secondo le indicazioni del Consiglio di Presidenza.

Ogni altro investimento di questa o qualsiasi altra somma di danaro che possa venire in possesso dell'Associazione deve essere autorizzato dalla Assemblea dei Soci.

CAPO IV. MODIFICHE AL REGOLAMENTO

ART. 10

Modifiche al Regolamento, purchè non in contrasto con le norme statutarie, possono essere proposte dal Consiglio di Presidenza, oppure da almeno il cinque per cento dei Soci.

Le modifiche dovranno essere approvate dalla maggioranza dei partecipanti all'Assemblea dei Soci.

f.to: Elio Cannillo

f.to: Giuseppe Bonanno, notaio

La presente fotocopia, composta di N. CINQUE fogli,

è conforme all'originale ai miei rogiti.

Si rilascia, in carta LIBERA per uso SGRAVIO TASSE

Taormina, li 14 NOVEMBRE 1985

Imp. a. 2

